



COMUNE DI CESENA

Servizio di Prevenzione e Protezione

INFORMAZIONE SUI RISCHI LAVORATIVI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Art. 36 Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche e integrazioni

**GUIDA PER CHI LAVORA NEGLI AMBIENTI DEL COMUNE DI
CESENA**

a cura

del Servizio Prevenzione e Protezione
e del Medico Competente

Edizione 2013

INDICE

Presentazione	Pag. 3
Definizioni	Pag. 3
Introduzione	Pag. 3
Attori della prevenzione	Pag. 4
Il rischio incendio	Pag. 10
La gestione delle situazioni di emergenza	Pag. 15
La segnaletica di sicurezza	Pag. 18
Il rischio elettrico	Pag. 20
La tutela delle lavoratrici madri	Pag. 21
La movimentazione manuale dei carichi	Pag. 23
Il rischio chimico	Pag. 24
Il rischio da esposizione a cancerogeni e mutageni	Pag. 26
I dispositivi di protezione individuale (DPI)	Pag. 28
Il rischio connesso all'uso di attrezzature munite di videoterminale	Pag. 29
Il rischio da esposizione a rumore	Pag. 31
Il rischio da esposizione a vibrazioni	Pag. 32
Il rischio stress lavoro – correlato	Pag. 34
Alcool e lavoro	Pag. 35

PRESENTAZIONE

Le disposizioni legislative sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela della salute dei lavoratori richiedono al datore di lavoro di informare i propri dipendenti sui rischi specifici cui sono esposti e di portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione da osservare durante la conduzione dell'attività.

Il Comune di Cesena si propone pertanto di raggiungere questo obiettivo, in modo da accrescere la collaborazione con i propri lavoratori e farli partecipi del miglioramento della sicurezza sul lavoro, per mezzo di questa guida.

La guida è indirizzata a tutti i lavoratori e vuole essere uno strumento di informazione e di promozione nel campo della sicurezza del lavoro; vuole portare, inoltre, all'attenzione di tutti i dipendenti le diverse tipologie di rischio presenti negli ambienti di lavoro ed essere d'ausilio per un loro approfondimento.

I rischi per i lavoratori del Comune sono comunque valutati nel "documento di valutazione dei rischi", secondo criteri che tengono conto della probabilità di frequenza e della gravità dei possibili danni.

Per rendere più incisiva l'attività di prevenzione il D.Lgs. 81/08 conferma ed amplia il sistema di gestione della sicurezza introdotto D. Lgs. 626/94, basato su alcune figure, le cui funzioni sono di seguito descritte; comunque, senza una partecipazione e collaborazione di tutti questi attori (e i lavoratori sono tra questi), migliorare le condizioni di salute e sicurezza del lavoro sarebbe impossibile.

DEFINIZIONI

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Valutazione del rischio: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

INTRODUZIONE

Con il Decreto Legislativo 09/04/08 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della L. 123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato sul S.O. G.U. n.101 del 30/04/08, lo Stato Italiano si è dotato di un Unico Testo normativo per la tutela della salute e della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro .

La nuova normativa intende costituire un deciso passo avanti rispetto a tutta la precedente legislazione ed in particolare rispetto al D. Lgs. 626/94.

La presente pubblicazione si propone l'obiettivo di far conoscere il ruolo degli attori coinvolti e dei rischi con cui il lavoratore di una Azienda sanitaria può venire in contatto durante la

propria attività, e di rendere consapevoli gli operatori delle misure generali di tutela che possono migliorare la sicurezza e la salute in Azienda.

GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE

Nel seguito verranno illustrati gli “attori della prevenzione”, evidenziandone il relativo ruolo nel campo della sicurezza e salute sul lavoro.

Il Datore di Lavoro

E' definito dall'art. 2 c. 1 lettera b) del D. Lgs. 81/08 come "...il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici in cui viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

All'interno della struttura del Comune di Cesena le figure del datore di lavoro e del dirigente coincidono; pertanto, tale soggetto verrà di seguito individuato con il termine “datore di lavoro”.

Possiede alcuni obblighi non delegabili (previsti dall'art. 17).

Gli obblighi del datore di lavoro (e dei dirigenti) sono declinati all'art. 18.

Il Datore di Lavoro - Dirigente

Come già anticipato, il Comune di Cesena ha individuato, quali datori di lavoro, i dirigenti dei Settori comunali:

1. **Cultura, Pubblica Istruzione e Istituzione Biblioteca Malatestiana**
2. **Edilizia Pubblica**
3. **Infrastrutture e Mobilità**
4. **Personale**
5. **Polizia Municipale**
6. **Programmazione Urbanistica**
7. **Ragioneria**
8. **Risorse Patrimoniali e Tributarie**
9. **Servizi Demografici e Decentramento**
10. **Servizi Sociali**
11. **Sistemi Informativi**
12. **Servizi di Staff Segretario Generale**
13. **Sviluppo Produttivo e Residenziale**
14. **Tutela dell'Ambiente e del Territorio**

Il Dirigente

E' definito dall'art. 2 c. 1 lettera d) del D. Lgs. 81/08 come "...persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
 - m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
 - p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
 - s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Preposto

E' definito dall'art. 2 c. 1 lettera e) del D. Lgs. 81/08 come "...persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Gli obblighi del preposto sono declinati all'art. 18.

Art. 19. Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Il Lavoratore

E' definito dall'art. 2 c. 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 come "... persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, (omissis) ...

Gli obblighi del lavoratore sono contenuti nell'Art. 20

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Tra i lavoratori, il datore di lavoro individua e designa quelli incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza.

Il Servizio Prevenzione e Protezione (U.O. SPP)

Il Servizio Prevenzione e Protezione è definito dall'art. 2 c. 1 lettera l) del D. Lgs. 81/08 come "... insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Le caratteristiche del Servizio Prevenzione e Protezione sono definite dagli artt. 31-32 del D.Lgs. 81/08.

I compiti del SPP sono stabiliti dall'Art. 33

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è definito dall'art. 2 c. 1 lettera f) del D. Lgs. 81/08 come "... persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi".

L'Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione

L'addetto al servizio prevenzione e protezione è definito dall'art. 2 c. 1 lettera g) del D. Lgs. 81/08 come "...persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l)".

Il Comune di Cesena è dotato di un Servizio di Prevenzione e Protezione interno che afferisce al Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio.

N.B.

I nominativi (unitamente all'indirizzo, recapiti telefonici, fax, posta elettronica) del responsabile e degli addetti del Servizio prevenzione e protezione sono riportati su Intranet.

Il Medico Competente

Il Medico Competente ha lo scopo di adempiere a quanto previsto dalla Sezione V del D.L.vo 81/08, in materia sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

E' definito dall'art. 2 c. 1 lettera h, del D. Lgs. 81/08.

I compiti del Medico Competente sono stabiliti dall'Art. 25

1. effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, eseguendo accertamenti preventivi ed accertamenti periodici;
2. collaborare con il datore di lavoro ed il servizio prevenzione e protezione alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
3. esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica di lavoro;
4. istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore;
5. fornire le opportune informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti cui sono sottoposti;
6. informare ogni lavoratore interessato dei risultati di tali accertamenti;
7. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno

8. collaborare con il datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso e all'attività di formazione e informazione.

Gli utenti sono i lavoratori del Comune di Cesena, che hanno il diritto-dovere di tutela della salute nello svolgimento della propria attività lavorativa e che, se esposti ai rischi lavorativi individuati dalla normativa vigente e/o dalle direttive europee, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il Comune di Cesena ha stipulato una convenzione con l'Azienda USL di Cesena, che fornisce il medico competente e le relative prestazioni previste dalla norma.

N.B.

I nominativi (unitamente all'indirizzo, recapito telefonico, fax, posta elettronica) del Medico Competente è riportato su Intranet.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza è definito dall'art. 2 c. 1 lettera I) del D. Lgs. 81/08 come "...persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Le modalità con cui avviene la consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori è definita dagli articoli 47, 48 e 49 del D.Lgs. 81/08.

Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori alla sicurezza sono stabilite dall'Art. 50

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
 - c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
 - e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
 - h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
 - n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi

necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Nel caso del Comune di Cesena, i rappresentanti dei lavoratori sono eletti dai lavoratori nel numero di 3.

N.B.

I nominativi (unitamente all'indirizzo, recapiti telefonici, fax, eventuale posta elettronica) dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza sono riportati su Intranet.

IL RISCHIO INCENDIO

Che cos'è un incendio

L'incendio è dovuto ad una combustione rapida e non controllata.

La combustione è una reazione chimica che avviene fra due elementi diversi (combustibile e comburente) con sviluppo di calore, luce, gas, fumo ed eventualmente produzione di ceneri.

La combustione può avvenire con o senza sviluppo di fiamme superficiali, questo in relazione alla capacità del combustibile di sviluppare "particelle" volatili che possano "bruciare" anche a distanza dal materiale stesso.

Perché si abbia la combustione è necessaria la presenza contemporanea di tre elementi :

- il combustibile (solido, liquido, gassoso)
- il comburente (l'aria, contenente ossigeno o altre sostanze che liberano ossigeno)
- l'energia d'innescò (calore, temperatura)

Il fenomeno può essere rappresentato dal cosiddetto "TRIANGOLO DEL FUOCO"




Quindi per ottenere lo spegnimento di un incendio si può ricorrere a:

- ❑ **esaurimento del combustibile:** allontanamento o separazione del combustibile dal focolaio d'incendio;
- ❑ **soffocamento:** separazione del comburente dal combustibile o riduzione della concentrazione del comburente in aria;
- ❑ **raffreddamento:** sottrazione di calore fino ad ottenere una temperatura inferiore a quella necessaria al mantenimento della combustione;

Normalmente per lo spegnimento di un incendio si utilizza una combinazione delle suddette operazioni.

Gli incendi vengono classificati in quattro classi, secondo lo stato fisico dei materiali combustibili; vi è un'ulteriore categoria, non considerata dalla normativa italiana, riguardante gli incendi di natura elettrica.

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI

CLASSE (D.M. 20.12.1982)	NATURA DEL FUOCO	COSA USARE
	Fuochi di materie solide la cui combustione produce braci: carta, cartoni, libri, legna, stoffa, rifiuti, vernici, materie plastiche, paglia, pellicole fotografiche, ecc.	Estintori a polvere (con omologazione per fuochi di classe A) Acqua (rete idrica antincendio)
	Fuochi di liquidi o solidi che si possono liquefare: alcool, etere, acetone, benzina, gasolio, gomma, resina	Estintori a schiuma, a polvere, a CO ₂ (con omologazione per fuochi di classe B)
	Fuochi di gas: metano, idrogeno, gas di petrolio liquefatto (GPL), acetilene.	In questo caso è necessario interrompere il flusso di gas. Estintori a CO ₂ , estintori a polvere (con omologazione per fuochi di classe C)
	Fuochi di metalli: sodio, fosforo, magnesio, potassio, ecc	Estintori dotati di estinguente omologato per fuochi di classe D. E' vietato l'utilizzo dell'acqua per estinguere questo tipo di incendio.
	Fuochi di natura elettrica Non classificati dalla vigente normativa	Estintori a polvere, se idonei per fuochi di natura elettrica. E' vietato usare acqua ed estintori a schiuma.

Tale classificazione consente l'identificazione della classe di rischio d'incendio a cui corrisponde una precisa azione antincendio ovvero un'opportuna scelta del tipo di estinguente.

Le sorgenti d'innesco

Le possibili fonti d'innesco possono essere suddivise in quattro categorie:

- ❑ **accensione diretta**, quando una fiamma, una scintilla o altro materiale incandescente entra in contatto con materiale combustibile in presenza di ossigeno (operazioni di taglio e saldatura di metalli, fiammiferi e mozziconi di sigaretta non spenti, lampade e resistenze elettriche, scariche statiche ecc.)
- ❑ **accensione indiretta**, quando il calore d'innesco avviene nelle forme della convezione, conduzione e irraggiamento termico (ad es. le correnti di aria calda generate in un incendio, la propagazione di calore attraverso elementi metallici ecc.)
- ❑ **attrito**, quando il calore d'innesco è prodotto dallo sfregamento di due materiali (malfunzionamento di parti meccaniche in movimento, urti ecc.)
- ❑ **autocombustione o riscaldamento spontaneo**, quando il calore d'innesco viene prodotto dallo stesso combustibile come ad esempio in lenti processi di ossidazione, decomposizione o azione biologica (es. stracci imbevuti di olio, fermentazione di vegetali).

Prodotti della combustione e conseguenze per la salute

- ❑ **Le fiamme:** sono la parte "visibile" del processo di combustione dei gas o delle "particelle" volatili; dal colore della fiamma si può valutare la temperatura di combustione (circa 500 °C se la fiamma è di colore rosso nascente sino ai 1500 °C se è bianco abbagliante)
- ❑ **I gas di combustione:** la loro composizione dipende da diversi fattori quale la temperatura raggiunta, il tipo di combustibile e la percentuale di ossigeno presente.
- ❑ I principali gas prodotti dalla combustione sono:
- ❑ anidride carbonica, ossido di carbonio, idrogeno solforato, anidride solforosa, acido cianidrico, aldeide acrilica, fosgene, ammoniaca, ossidi di azoto, acido cloridrico. Nella stragrande maggioranza dei casi, le intossicazioni e la mortalità per incendio sono da attribuire all'inalazione di questi gas che producono danni per anossia o per tossicità (possono interferire con i processi di respirazione cellulare o causare danni all'apparato respiratorio).
- ❑ **I fumi:** sono formati da piccolissime particelle solide di sostanze incombuste, da residui della combustione (ceneri), da liquidi sotto forma di nebbie o vapori. Sono il principale ostacolo all'esodo delle persone e all'attività dei soccorritori in quanto limitano o azzerano la visibilità e, in associazione con i gas di combustione esercitano un'azione irritante per la mucosa e la congiuntiva oculare.
- ❑ **Il calore:** è la causa principale della propagazione degli incendi. Provoca l'aumento della temperatura di tutti i materiali esposti provocandone il danneggiamento o la combustione se il calore fornito è sufficiente. Provoca ustioni di diversa gravità in base alla temperatura raggiunta dall'incendio e al tempo di esposizione alla fonte di calore.

Chi è esposto

Possono essere esposti tutti gli individui che, a qualunque titolo (lavoratori, utenti, visitatori ecc.) siano presenti nei locali o negli edifici nei quali si possa verificare un incendio.

Come si previene

La prevenzione degli incendi viene operata attraverso misure di "prevenzione propriamente detta", di protezione attiva e di protezione passiva.

Queste misure non devono essere considerate alternative ma complementari per ridurre il rischio d'incendio.

La **prevenzione** propriamente detta, finalizzata alla riduzione della probabilità di accadimento di un incendio, consiste in:

- ❑ realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte (norme CEI)

- ❑ collegamento a terra di impianti, strutture, serbatoi, ecc
- ❑ dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione e utilizzazione di combustibili e comburenti
- ❑ ventilazione dei locali
- ❑ utilizzazione di materiali incombustibili
- ❑ segnaletica di sicurezza riferita ai rischi presenti in ambito lavorativo.

La protezione passiva è l'insieme delle misure che non richiedono l'azione di un uomo o l'azionamento di un impianto e ha come obiettivo la limitazione degli effetti dell'incendio nello spazio e nel tempo; essa può essere ottenuta:

- ❑ attuando la compartimentazione dei locali (ad es. con muri e porte tagliafuoco);
- ❑ riducendo il carico d'incendio;
- ❑ utilizzando materiali d'arredo poco combustibili;
- ❑ prevedendo adeguate vie d'esodo e luoghi sicuri, con segnaletica di sicurezza.

La protezione attiva è l'insieme delle misure che richiedono l'azione di un uomo o l'azionamento di un impianto ai fini di una precoce rilevazione, segnalazione, spegnimento di un incendio come ad esempio:

- ❑ l'installazione di estintori ed idranti;
- ❑ l'installazione di impianti per la rilevazione e la segnalazione degli incendi.

Per le attività aventi un numero di lavoratori superiore a dieci, deve essere inoltre predisposto il “**piano d'emergenza**” (vedi sezione appositamente dedicata) nel quale vengono riportate le misure straordinarie di intervento nel caso si sviluppi un incendio e le norme comportamentali di



prevenzione e protezione alle quali è fondamentale attenersi per prevenirli.

LA PROTEZIONE PASSIVA

Vie e uscite di emergenza

Le vie di emergenza sono definiti come “percorsi senza ostacoli al deflusso che consentono alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro”.

Il luogo sicuro viene definito come “spazio scoperto ovvero compartimento antincendio avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone, ovvero a consentirne il movimento ordinato”.

Vie e uscite di emergenza devono essere adeguatamente illuminate per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro. Nelle aeree prive di illuminazione, utilizzate in assenza di illuminazione naturale o in ore serali, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.

Segnaletica

Al fine di permettere la rapida uscita verso luoghi sicuri, vie e uscite di emergenza devono essere chiaramente indicate tramite una segnaletica di forma quadrata o rettangolare avente pittogramma bianco su fondo verde (cartelli di salvataggio).



Un'altra segnaletica importante è quella riguardante le attrezzature antincendio. La forma è quadrata o rettangolare avente pittogramma bianco su fondo rosso e la finalità di tale segnaletica è di indicare la posizione dei dispositivi antincendio, degli allarmi manuali ecc.



(vedi anche capitolo dedicato alla segnaletica di sicurezza)

Porte



Le vie e le uscite di emergenza, che possono coincidere con le vie e le uscite ordinarie, sono normalmente dotate di porte con apertura nel verso dell'esodo e dotate di apertura a spinta (ad es. maniglione antipanico).

All'interno di alcune strutture possiamo trovare le porte "tagliafuoco"; la loro funzione è quella di creare una barriera alla propagazione di un eventuale incendio.

Le porte "tagliafuoco" sono dotate di dispositivo di autochiusura in quanto per svolgere la loro funzione devono essere chiuse.

È vietato bloccare in posizione aperta le porte non dotate di dispositivi elettromagnetici, tramite cunei o altri oggetti; è vietato riporre materiali che ne ostacolano la corretta apertura e il passaggio delle persone.

LA PROTEZIONE ATTIVA

Estintori

Gli estintori sono in molti casi i mezzi di primo intervento più impiegati per spegnere i principi di incendio.

Gli estintori vengono poi classificati in base alla capacità di estinguere i diversi combustibili che generano il fuoco (vedi classificazione degli incendi: A, B, C, D e incendi di natura elettrica).

Su ciascun estintore sono indicate le classi dei fuochi ed i focolai convenzionali che è in grado di estinguere (es. 21A 89B C è un estintore in grado di spegnere un fuoco di classe sia A che B che C; i numeri che precedono le lettere indicano le rispettive quantità di combustibile standard che può essere spento: maggiore è il numero, maggiore è la capacità estinguente), e le istruzioni d'uso sufficienti a garantire efficacia e rapidità d'uso.

Gli estintori devono essere approvati dal Ministero degli Interni e recare gli estremi dell'approvazione e recare gli estremi (n° e data)

Esistono poi varie tipologie di estintori, secondo il tipo di estinguente:

- Estintori a polvere
- Estintori a CO₂
- Estintori ad idrocarburi alogenati (di tipo "ecologico")

La scelta del tipo di estinguente da utilizzarsi deve essere fatta non solo considerando il tipo d'incendio (classe) che può essere spento ma anche l'ambiente e i macchinari coinvolti (ad es. su apparecchiature elettriche è preferibile utilizzare un estintore a CO₂ anziché a polvere per ridurne il danneggiamento).



Sistema idrico d'emergenza



La rete idrica antincendio è costituita da una parte fissa (rete idrica, idranti ecc.) e da un insieme di attrezzature mobili (manichette, lance, naspi ecc.).

L'utilizzo della rete idrica antincendio è riservato al personale appositamente addestrato (addetti alla gestione dell'emergenza) e ai vigili del fuoco.

LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA

Cosa si intende per emergenza

Le situazioni di pericolo, con rischio per le persone (utenti, lavoratori interni o di ditte appaltatrici, ecc.) o per i beni dell'Azienda (edifici, attrezzature, materiali in deposito).

Situazioni di emergenza considerate

- Incendio (caso generale, di natura elettrica, ecc.);
- Fumi in ambiente;
- Perdita di gas (metano, ecc.);
- Terremoto
- Pronto Soccorso

Organizzazione per la gestione dell'emergenza

E' stata effettuata una formazione ai lavoratori (designati dai datori di lavoro) addetti alla gestione delle situazioni di pericolo grave ed immediato, in ottemperanza all'articolo 45 e 46 del D.Lgs 81/08.

Sono stati formati lavoratori che svolgono la loro attività in tutte le strutture in cui operano dipendenti del Comune di Cesena.

Numerosi corsi antincendio per i lavoratori del Comune di Cesena sono stati tenuti dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Forlì nel corso degli anni a partire dal 1998.

I "corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze" hanno avuto la durata e i contenuti previsti dal D.M. 10/03/98:

- per attività a rischio di incendio medio: 5 ore teoria + 3 ore pratica;
- per attività a rischio di incendio basso: 2 ore teoria + 2 ore pratica.

Tutti i partecipanti ai corsi hanno effettuato una prova pratica di spegnimento con estintore a polvere ed alcuni, ove necessario, hanno superato la prova d'esame per ottenere l'idoneità.

I nominativi di tutti i lavoratori formati sono contenuti nel Piano di Emergenza relativo alla struttura di appartenenza e riportati in elenchi consegnati ad ogni Dirigente/datore di lavoro di settore.

Sono stati redatti i piani di emergenza in tutti gli edifici in cui sono presenti lavoratori dipendenti del Comune; tali piani sono contenuti nel Documento Generale della Sicurezza e sono stati illustrati ai lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza. Per quanto riguarda il pronto soccorso, i corsi sono stati organizzati con il supporto del Medico Competente e tenuti da personale di Cesena Soccorso 118.

Si sottolinea che i nominativi degli addetti all'emergenza incendio e pronto soccorso sono riportati all'interno del documento di valutazione dei rischi e su Intranet

Cosa deve fare chi viene a conoscenza di una delle situazioni di emergenza considerate

A - Se non è un lavoratore formato con corsi antincendio

- 1 **avverte** gli addetti all'emergenza (es. tramite un collega) ed il superiore gerarchico. I nomi degli addetti all'emergenza, in possesso dei Dirigenti/datori di lavoro del Settore, devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori del settore stesso;
se nelle vicinanze non trova alcun addetto all'emergenza, **richiede direttamente l'intervento esterno** componendo il numero di telefono di emergenza (**vedi numeri utili riportati nelle locandine affisse negli ambienti**) e fornendo le seguenti indicazioni:
 - a) proprie generalità e servizio di appartenenza;
 - b) indirizzo e tipo di emergenza in corso (ad es. incendio, fuoriuscita di gas, ecc.)
 - c) persone coinvolte ed eventuali feriti;
 - d) luogo esatto di accadimento (ad es. piano, ecc);
- 2 si adopera, preferibilmente con i colleghi, per aiutare persone in difficoltà e per allontanare materiale combustibile che potrebbe favorire lo sviluppo dell'incendio;
- 3 avverte i colleghi del piano (ed eventualmente dei piani limitrofi) della situazione di pericolo
- 4 all'arrivo dei Vigili del Fuoco si mette a disposizione fornendo il proprio contributo in funzione della formazione posseduta;
- 5 si allontana dal luogo dell'emergenza se esiste pericolo per la propria incolumità.

B - Se è un lavoratore formato con corsi antincendio

- 1 **interviene** (senza mettere a repentaglio la propria o altrui incolumità) secondo la formazione ricevuta e seguendo le norme comportamentali conosciute;
oppure:
 1. **avverte** gli altri addetti all'emergenza (es. tramite un collega) ed il superiore gerarchico. I nomi degli addetti all'emergenza, in possesso dei Dirigenti/datori di lavoro del Settore, devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori del settore stesso;
 2. se nelle vicinanze non trova alcun addetto all'emergenza o se si ritiene di non essere in grado di intervenire, **richiede l'intervento esterno** componendo il numero di telefono di emergenza (**vedi numeri utili riportati nelle locandine affisse negli ambienti**) e fornendo le seguenti indicazioni:
 - a) proprie generalità e settore di appartenenza
 - b) indirizzo del luogo in emergenza
 - c) tipo di emergenza in corso (ad es. incendio, fuoriuscita di gas, ecc.)
 - d) persone coinvolte ed eventuali feriti;
 - e) luogo esatto di accadimento (ad es. piano, ecc);
 - f) stadio dell'evento (in fase di sviluppo, stabilizzato, ecc.);
 - g) altre indicazioni particolari (ad es. vicinanza a depositi, presenza di infiammabili o combustibili);
 3. si adopera, preferibilmente con i colleghi, per aiutare persone in difficoltà e per allontanare materiale combustibile che potrebbe favorire lo sviluppo dell'incendio;
 4. avverte i colleghi del piano e dei piani limitrofi della situazione di pericolo
 5. all'arrivo dei Vigili del Fuoco si mette a disposizione fornendo il proprio contributo in funzione della formazione posseduta;
 6. si allontana dal luogo dell'emergenza se esiste pericolo per la propria incolumità o perché autorizzato a farlo.

Cause / pericoli di incendio più comuni e comportamenti conseguenti

Deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili;

1. Ridurre il quantitativo a quello strettamente necessario alla conduzione dell'attività.
2. Tenere lontano dalle vie d'esodo.

COMUNE DI CESENA

Opuscolo informativo sui rischi lavorativi

Utilizzo di fonti di calore;

1. Attenzione all'utilizzo di fonti di calore se si riscaldano sostanze combustibili (ad es. impiego di oli e grassi, apparecchi di cottura).
2. Allontanare materiali combustibili o infiammabili dai luoghi in cui si utilizzano fiamme libere o si possono produrre scintille (ad es. lavori di manutenzione).
3. Tenere puliti i condotti di aspirazione (ad es. cucine e laboratorio falegnameria).
4. Controllare funzionalità delle valvole di intercettazione dei combustibili (funzionamento e tenuta, ad es. delle valvole del metano).

Rifiuti e scarti;

1. Non depositare lungo le vie d'esodo (corridoi, scale, ecc.) o in prossimità di porte tagliafuoco.
2. Non depositare vicino a possibili fonti di innesco (ad es. apparecchiature elettriche o di illuminazione) o vicino ad impianti di distribuzione di gas combustibili o comburenti (metano, ossigeno, protossido).
3. Rimuovere giornalmente dagli ambienti di lavoro.

Impianti ed attrezzature elettriche;

1. Nel caso di alimentazioni provvisorie di apparecchi elettrici, il cavo deve avere la lunghezza strettamente necessaria e sistemato in modo da evitare danneggiamenti.
2. Le riparazioni elettriche vanno eseguite da personale qualificato.
3. Tenere i materiali combustibili od infiammabili lontani da apparecchiature elettriche e di illuminazione.
4. Utilizzare eventuali apparecchi di riscaldamento (o condizionamento) elettrici previo controllo della loro efficienza e corretta alimentazione.

Presenza di fumatori;

1. Rispetto del Regolamento per l'attuazione del divieto di fumo nei locali chiusi sedi di luoghi di lavoro (vedi anche la dispensa "Informazione sui rischi per la sicurezza derivanti dal fumo attivo e passivo" edita nel 2005).
2. Il divieto di fumo deve essere tassativo nei depositi e negli ambienti in cui si trovano materiali combustibili, infiammabili o dotati di impianti di rilevazione (automatica o non) incendi.
3. Nelle aree in cui possa essere eventualmente consentito fumare, mettere a disposizione portacenere e svuotarli regolarmente.
4. Non svuotare i portacenere insieme ad altri rifiuti combustibili.

Lavori di manutenzione o di ristrutturazione;

1. Garantire sempre la fruibilità dei percorsi d'esodo.
2. Eventuali lavori che possono produrre fiamme o scintille (saldatura, molatura) devono avvenire lontano da materiali combustibili o infiammabili.
3. Eventuali bombole di gas utilizzate in tali lavori devono essere allontanate, a fine lavoro.

Aree non frequentate;

1. Limitare la presenza di materiali combustibili od infiammabili da locali poco frequentati e negli ambienti in cui un incendio potrebbe non essere individuato rapidamente.
2. Apporre il divieto di accesso alle persone non autorizzate all'ingresso dei locali poco frequentati (depositi di carta o contenenti combustibili od infiammabili).

Mantenimento delle misure antincendio;

1. Controllare che le porte tagliafuoco siano chiuse o non bloccate in posizione aperta (ad es. mediante cunei).
2. Controllare che le apparecchiature elettriche siano spente (a meno che debbano rimanere in tensione).
3. Controllare che non ci siano fiamme libere accese.
4. Controllare che siano stati rimossi eventuali scarti combustibili od infiammabili.
5. Segnalare ogni situazione di potenziale pericolo di cui si venga a conoscenza.

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

Cos'è

La segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, viene definita dall'art. 162 del D.L.gs. 81/2008 come una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

Si può intendere come un mezzo di prevenzione e protezione dei lavoratori da utilizzarsi in tutte quelle condizioni nelle quali i rischi "non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva".

La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di attirare in modo rapido, efficace e di facile interpretazione, l'attenzione del lavoratore su situazioni o oggetti che possono essere causa di rischio sul luogo di lavoro, utilizzando cartelli (costituiti da combinazione di forme, di colori e di pittogrammi), colori di sicurezza, segnali luminosi o acustici, segnalazioni verbali/gestuali.

Cartelli di divieto

Caratteristiche: forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda trasversale di colore rosso.

Vietano comportamenti che potrebbero far correre o causare un pericolo, alcuni esempi:



Vietato fumare



Vietato fumare e usare fiamme libere



Vietato ai pedoni



Vietato spegnere con acqua



Vietato l'accesso alle persone non autorizzate



Vietato ai carrelli di movimentazione

Cartelli di avvertimento

Caratteristiche: forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo o giallo arancio bordo nero.

Avvertono della presenza di un rischio o di un pericolo, alcuni esempi:



Pericolo generico (da usare con altri pannelli)



Materiale esplosivo



Materiale infiammabile o alta temperatura



Materiali comburenti



Materiali radioattivi



Radiazioni non ionizzanti



Raggi laser



Sostanze velenose



Sostanze nocive o irritanti



Sostanze corrosive



Tensione elettrica pericolosa



Campo magnetico intenso



Rischio biologico

Cartelli di prescrizione

Caratteristiche: forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro.

Prescrivono un determinato comportamento (ad es. l'uso di particolari dispositivi di protezione individuale), alcuni esempi:



Cartelli di salvataggio o soccorso

Caratteristiche: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde.

Forniscono indicazioni relative alle vie e uscite di sicurezza per permettere la rapida uscita verso luoghi sicuri, ai mezzi di soccorso, ai mezzi di salvataggio, alcuni esempi:



Cartelli per attrezzature antincendio

Caratteristiche: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso.

Indicano la posizione dei dispositivi antincendio, degli allarmi manuali ecc., alcuni esempi:



Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo

Nel caso occorra segnalare pericoli derivanti da ostacoli, buche, pavimenti scivolosi ecc., lungo le vie di circolazione o si voglia perimetrare una zona per vietarne l'accesso, si usa una segnalazione color bianco alternato al rosso (o color giallo alternato al nero) a bande inclinate di 45°.



Segnali luminosi

La luce emessa da tali segnali produce un contrasto luminoso adeguato, tale da poter essere riconosciuto, senza creare abbagliamenti. Il segnale luminoso deve rispettare i colori di sicurezza (es. per il rosso i segnali di divieto, di pericolo-allarme, antincendio ecc.). Esempi di tali segnali luminosi li troviamo all'ingresso delle sale dove si utilizzano particolari apparecchiature che possono essere fonte di rischio da esposizione (es. apparecchiature laser, radiodiagnostiche, radioterapiche, ecc), **per impedire l'accesso alle stesse quando i macchinari sono in funzione.**

Segnali acustici

I segnali acustici devono avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo ed essere facilmente riconoscibili; i suoni dei segnali acustici può essere differente a seconda della comunicazione che si intende dare (ad es. l'ordine di sgombero potrà essere un segnale continuo).

IL RISCHIO ELETTRICO

Cos'è

Il rischio elettrico deriva dagli effetti dannosi che la corrente elettrica può produrre sul corpo umano sia per contatto diretto che per contatto indiretto.

Il **contatto diretto** consiste nel passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo umano a seguito di contatto con parti ordinariamente in tensione.

Il **contatto indiretto** si ha toccando parti previste per essere toccate (quindi ritenute elettricamente sicure) ma che possono presentare tensioni pericolose a causa di un guasto, di una riduzione dell'isolamento o a causa di valori eccessivi delle correnti di dispersione verso terra o sull'involucro.

Chi è esposto

Sono potenzialmente esposti tutti i lavoratori che utilizzano impianti ed apparecchiature elettriche.

Quali conseguenze per la salute

Le conseguenze che tale rischio può comportare sono spesso sottovalutate, sia per le caratteristiche di impercettibilità e invisibilità (soprattutto per il contatto indiretto) sia per l'eccessiva dimestichezza derivante dall'uso quotidiano di apparecchiature funzionanti con energia elettrica.

Il passaggio della corrente elettrica nel corpo umano provoca effetti che vanno da una semplice "scossa", senza grosse conseguenze per l'organismo, a gravi contrazioni muscolari che, interessando organi vitali (principalmente il cuore, sino all'arresto cardiaco e l'apparato respiratorio, sino all'arresto respiratorio), possono portare l'infortunato anche alla morte. Gli effetti citati dipendono essenzialmente dall'intensità della corrente che fluisce, dal suo percorso attraverso il corpo e dal tempo durante il quale la corrente stessa persiste.

Dove lo troviamo

La fonte di rischio maggiore è rappresentata da apparecchiature o attrezzature alimentate elettricamente, da impianti elettrici non costruiti e/o mantenuti in condizioni di sicurezza o utilizzati in maniera impropria.

In particolare le situazioni più diffuse e che normalmente espongono a rischio elettrico sono quelle legate a:

1) impianti/apparecchiature:

- ♦ utilizzo di componenti elettrici deteriorati, accesso a conduttori o a componenti sotto tensione (isolamento del conduttore lacerato, prese a spina rotte, connessioni elettriche "di fortuna", corpo dell'apparecchio rotto ecc...)
- ♦ impianti elettrici non dimensionati all'effettivo carico elettrico richiesto
- ♦ impianti e apparecchiature elettriche non idonei all'ambiente e alle sostanze presenti (ambienti umidi, sostanze esplosive o combustibili ecc...)

2) comportamenti scorretti:

- ♦ utilizzo improprio degli apparecchi
- ♦ operazioni di riparazione o modifiche di apparecchiature elettriche, o parti di esse, da parte di personale non autorizzato (contattare i servizi tecnici del Comune)

- utilizzo di parti o apparecchiature elettriche con mani bagnate / umide o in presenza di pavimenti bagnati (ad es. toccare interruttori, prese di corrente o un computer con le mani bagnate/umide è un'operazione a rischio)
- utilizzo di liquidi per pulire apparecchiature quando queste sono sotto tensione (es. pulizia del monitor del computer)
- uso non corretto di prese multiple e adattatori vari (possono determinare un sovraccarico e surriscaldamento dei componenti elettrici con conseguente rischio d'incendio per cortocircuito)
- “tirare” il cavo di collegamento per sconnetterlo da una qualsiasi presa anziché agire tramite l'isolante della spina
- lasciare abbandonate lungo le vie di transito prolunghe o apparecchiature elettriche specialmente se collegate alla rete elettrica.

Quali precauzioni

La precauzione principale è che l'impianto sia installato e mantenuto da personale abilitato in ottemperanza alle norme vigenti, garantendo così una certa sicurezza dell'impianto e riducendo al minimo il rischio da contatto diretto.

La sicurezza data da un impianto costruito “a norma” viene a mancare per comportamenti scorretti da parte degli utilizzatori: gli esempi di situazioni riportati al punto “dove lo troviamo” sono da evitarsi nella maniera più assoluta.

Quindi, per la propria sicurezza e per quella degli altri operatori evitare di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica se si hanno dubbi sul corretto funzionamento, sullo stato di manutenzione o che presentino danneggiamenti; non effettuare per nessun motivo riparazioni o modifiche ma segnalare tempestivamente questi inconvenienti agli addetti incaricati della manutenzione.

LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Che cosa prevede la normativa

La normativa vigente (D.Lgs 151/2001) prevede la tutela delle lavoratrici madri mediante un intervento di prevenzione primaria di allontanamento dai lavori a rischio delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, che si sviluppa attraverso tre fasi:

1. valutazione dei rischi
2. loro comunicazione alla lavoratrici;
3. allontanamento dai rischi delle lavoratrici che abbiano informato il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza;

Le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate dal datore di lavoro, qualora i risultati della “valutazione del rischi” rivelino rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri, prevedono la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro per quanto riguarda eventuali spostamenti, onde evitare l'esposizione delle interessate al rischio rilevato; in caso di impossibilità di spostamento di dette lavoratrici a mansioni non a rischio, il datore di lavoro attiverà la procedura per il provvedimento di astensione anticipata dal lavoro.

Quale tipo di informazione

È prevista una informativa promossa dai datori di lavoro indirizzata a tutte le lavoratrici, nella quale viene riportato ciò che esse devono fare, quando accertino il loro stato di gravidanza (nella pagina seguente ne vengono riportati i contenuti minimi).

La diffusione di detta informativa verrà effettuata al momento dell'assunzione e periodicamente con cadenza da stabilire dal Medico competente.

Informazione alle dipendenti del Comune di CESENA

Sicurezza sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

Si informano le SS. LL. che il D.Lgs n°151/2001, oltre a ribadire il divieto di esposizione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ai lavori pericolosi, faticosi, insalubri di cui all'art. 7 commi 1 e 2, amplia il campo di applicazione dei divieti stessi previa apposita valutazione dei rischi specifici. Tale valutazione può essere consultata presso:

- ♦ i Datori di lavoro;
- ♦ il Medico Competente;
- ♦ i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- ♦ il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale

È necessario che ogni lavoratrice gestante comunichi il proprio stato di gravidanza al proprio Datore di Lavoro e al Settore Personale affinché il Datore di Lavoro/Dirigente stesso, d'intesa con il Medico Competente (tel. n°0547/352153), valuti il caso per verificare se sussistono rischi (esposizione ad agenti, condizioni o processi di lavoro nocivi) per la sicurezza e la salute della lavoratrice stessa ed adotti i provvedimenti conseguenti.

Si segnala inoltre che l'art. 14 del D.Lgs 151/2001 prevede che le **lavoratrici gestanti** hanno il diritto a **permessi retribuiti** per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche nel caso in cui questi devono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

Per la fruizione di tali permessi, le lavoratrici devono presentare apposita istanza al Datore di Lavoro e per conoscenza al Settore Personale e successivamente fornire documentazione giustificativa concernente data, orario di effettuazione e attestazione relativa alla necessità di svolgimento durante l'orario di lavoro.

Flessibilità del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro

Si informano le SS. LL. che il D.Lgs n°151/2001 ha ribadito la facoltà per le lavoratrici di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

La lavoratrice che intende avvalersi dell'opzione della flessibilità dell'astensione obbligatoria dal lavoro **dovrà presentare apposita domanda al Datore di lavoro e all'Ente erogatore dell'indennità di maternità** corredata delle certificazioni:

- del medico specialista del SSN o con esso convenzionato (ostetrico-ginecologo)
- del medico competente

che attestino che tale opzione non reca pregiudizio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro.

Le certificazioni dovranno essere acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza.

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Di cosa si tratta

Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Le patologie da sovraccarico biomeccanico sono lesioni delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e neurovascolari.

Chi è esposto

Possono essere esposti a tale rischio i lavoratori addetti alla movimentazione manuale di carichi; ad esempio, possono essere esposti a tale rischio i lavoratori dei settori tecnici, dei magazzini, delle cucine, mense, dispense.

Quali danni

E' ormai consolidato il rapporto esistente tra l'esposizione al rischio da MMC e la possibilità di contrarre affezioni acute e croniche dell'apparato locomotore ed in particolare del rachide, specialmente se vengono utilizzate tecniche di sollevamento errate o sopravvalutando le proprie possibilità fisiche.

Il rachide è un complesso sistema di legamenti, muscoli, ossa, nervi e dischi intervertebrali, il sollevamento o il maneggiamento di un peso fatto nella maniera sbagliata può danneggiare queste strutture con lesioni di diversa gravità a seconda di quale attività fisica viene effettuata (più frequentemente vengono lesionati i dischi intervertebrali, i legamenti e i muscoli).

I dischi intervertebrali servono a distanziare le vertebre l'una dall'altra e ad ammortizzare gli urti; ogni disco è una struttura ovale, costituita esternamente da un anello fibroso cartilagineo e all'interno da una sostanza gelatinosa (nucleo polposi). Un movimento errato può aumentare la pressione all'interno del disco con conseguente rottura e fuoriuscita della sostanza gelatinosa (**ernia del disco**) che va a comprimere le delicate strutture nervose appartenenti al rachide. Una lesione meno grave è il **dislocamento del disco**, patologia associata ad un indebolimento della sua struttura fibrosa con conseguente formazione di una protuberanza che può portare alla compressione della struttura nervosa.

Altre patologie sono legate alle faccette articolari delle vertebre (hanno funzione di tenere allineate le vertebre) nelle quali lesioni ripetute (specialmente sollevamenti di pesi associata a torsione) possono condurre a **fenomeni artrosici** con conseguenze sia sui dischi intervertebrali sia sulle radici nervose; stiramenti o strappi ai legamenti spinali, oltre all'intenso dolore che provocano, perdono la loro funzione stabilizzante sul rachide, con la possibilità di danneggiamenti delle faccette articolari. Sintomi di queste patologie sono forti dolori alla schiena, che si irradiano anche agli arti inferiori; nei casi gravi (rottura del disco), sono impediti il piegarsi in avanti, il sedersi e il camminare (in questi casi è necessario l'intervento chirurgico).

Come si previene

La legge prevede che siano utilizzati, quando possibile, quegli ausili (carrelli, attrezzature meccaniche, montacarichi, ecc...) che riducono il rischio da movimentazione manuale carichi.

Qualora non sia possibile utilizzare ausili - e talvolta ciò non è possibile - occorre utilizzare tecniche di sollevamento che minimizzino l'effetto del carico sul tratto lombo sacrale.

In generale, per una corretta movimentazione, devono essere tenuti presenti i seguenti principi:

- ❑ chi sta per effettuare una movimentazione manuale di carichi, deve stimare le caratteristiche del carico e stabilire come va maneggiato, se è necessario un mezzo di trasporto, un ausilio o l'aiuto di altri colleghi (è preferibile, quando possibile, utilizzare mezzi meccanici o ausili)
- ❑ se non può essere evitata la movimentazione manuale di carichi, occorre adottare la miglior tecnica, evitando flessioni, torsioni e sforzi eccessivi del rachide o movimentazioni di carichi utilizzando un solo arto
- ❑ assicurarsi una presa sicura
- ❑ alternare la movimentazione manuale di carichi con lavori leggeri
- ❑ valutare che vi sia la disponibilità di adeguati spazi di manovra e che tali spazi siano privi di ostacoli
- ❑ se possibile, i punti di partenza e di arrivo dovrebbero essere collocati ad un'altezza da terra tale da non richiedere la necessità di chinarsi od alzarsi troppo.

Il personale che, dalla valutazione dei rischi, risulta esposto a tale rischio viene sottoposto a sorveglianza sanitaria dal Medico Competente, sulla base di protocolli sanitari all'uopo predisposti.

IL RISCHIO CHIMICO

Cos'è, dove lo troviamo

Il rischio chimico è dovuto alla possibilità che una sostanza o un preparato allo stato solido, liquido o gassoso, presente durante l'attività lavorativa, possa interagire con l'organismo, generando effetti dannosi per la salute.

Possiamo trovare gli agenti chimici in diverse sostanze e preparati.

A titolo esemplificativo sono di seguito riportate alcune categorie di sostanze più frequentemente utilizzate:

- ❑ Vernici, solventi e collanti
- ❑ Ammoniaca
- ❑ Prodotti per la stampa
- ❑ Prodotti per l'edilizia.

Tutte queste sostanze possono contaminare l'ambiente di lavoro sotto forma di gas e vapori (raramente come polveri) e rappresentare, pertanto, una fonte di rischio per la salute del personale.

Chi è esposto

Possono essere esposti i lavoratori dei settori tecnici (falegnami, muratori, saldatori, segnaletica, ecc...), del centro stampa.

Quali danni

Le sostanze/preparati pericolosi possono essere causa di infortunio: molti composti possiedono un potere lesivo più o meno marcato a seconda della forza, della loro concentrazione e in particolare dei tessuti con cui vengono in contatto (ad es. il maggior effetto lesivo si ha sulle mucose, specie quella oculare...) e possono dare irritazioni.

Inoltre, gli agenti chimici possono causare malattie da esposizione. Le principali vie di penetrazione degli agenti chimici nell'organismo sono:

- ❑ inalazione (fumi, vapori, aerosol ecc...)
- ❑ ingestione
- ❑ contatto con cute e mucose.

I danni sono legati alle caratteristiche specifiche dell'agente chimico, alla quantità assorbita e alla durata dell'esposizione.

I lavoratori esposti a rischio chimico sono sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente, per verificarne l' idoneità alla mansione specifica.

Come si previene

- ❑ Contenendo il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e in ogni caso sotto i valori limite esistenti
- ❑ Valutando il rischio, in modo da tener conto delle caratteristiche delle lavorazioni (durata, frequenza, quantità, concentrazione, stato, ecc.)
- ❑ Adottando le misure preventive e protettive (tecniche, organizzative e procedurali) in relazione ai risultati della valutazione
- ❑ Effettuando l'informazione e formazione

Ai fini preventivi, grande rilevanza assume la conservazione di sostanze e preparati, che deve essere effettuata in appositi contenitori opportunamente etichettati e in locali idonei.

L'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose sono disciplinate da apposite norme finalizzata ad informare tutti gli utilizzatori sui rischi che possono correre durante l'uso di dette sostanze (vedi etichettatura e scheda di sicurezza). Il travaso delle sostanze chimiche in contenitori non originali è sconsigliato ed in ogni caso il contenitore deve essere etichettato ed appropriato (ad es. deve garantire la tenuta).

Per prevenire l'assunzione involontaria di agenti chimici è vietato, durante lo svolgimento delle attività, bere, mangiare, fumare (comunque vietato) o detenere alimenti nei luoghi dove si conservano/manipolano questi agenti. Le misure di prevenzione devono essere seguite con particolare osservanza nel caso di manipolazione di cancerogeni o mutageni (frasi di rischio in etichetta R45, R46 e R49).

Una preziosa fonte di informazioni: l'etichetta e la scheda di sicurezza

L'etichettatura e la fornitura delle schede di sicurezza sono obbligatorie per legge.

L'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi ha lo scopo di mettere a disposizione dei lavoratori (o di chiunque utilizzi tali agenti) le informazioni essenziali al fine di tutelare la loro salute, la sicurezza e l'ambiente; essa tiene conto, per i vari agenti chimici, di tutti i rischi potenziali connessi con la loro normale manipolazione ed utilizzazione.

I rischi più gravi sono segnalati da simboli; questi rischi e quelli causati da altre proprietà pericolose sono precisati in frasi tipo sui rischi specifici. Altre frasi, relative ai consigli di prudenza, segnalano le precauzioni che occorre prendere al fine di consentire una corretta conservazione, utilizzazione e protezione dell'uomo e dell'ambiente.

Le indicazioni prescritte al fine della tutela della salute dell'utilizzatore e dell'ambiente devono:

- ❑ essere poste sull'imballaggio (confezione del prodotto chimico);
- ❑ essere scritte in maniera leggibile, indelebile e in lingua italiana.

Sull'imballaggio dovranno essere presenti obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- ❑ Designazione o nome commerciale del prodotto;
- ❑ Nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto chimico, che può essere il fabbricante, l'importatore o il distributore;
- ❑ Il nome chimico delle sostanze o delle classi di sostanze pericolose presenti, qualora superino determinati limiti di sicurezza, secondo una nomenclatura chimica riconosciuta a livello internazionale; in generale non sono necessari più di quattro nomi. Qualora però siano contenute sostanze (ad es. cancerogene, mutagene, ecc.) che possono produrre degli effetti irreversibili, sensibilizzanti o gravi danni per la salute, i nomi chimici possono essere più di quattro;
- ❑ I simboli e le indicazioni di pericolo, possono essere anche tre:

1. uno che individua i rischi tossicologici (tossico, nocivo, corrosivo, irritante, sensibilizzante, cancerogeno, mutageno e tossico per il ciclo produttivo);
 2. uno che individua i rischi fisico - chimici (esplosivo, infiammabile, comburente);
 3. uno che individua i rischi eco - tossicologici (pericoloso per l'ambiente);
- Le frasi tipo indicanti i rischi specifici derivanti dai pericoli presenti e le loro combinazioni (**frasi R**);
 - Le frasi tipo indicanti i consigli di prudenza relativi all'utilizzazione del prodotto e le loro combinazioni (**frasi S**);
 - Le disposizioni speciali applicabili ad alcuni preparati;
 - La quantità in peso o in volume del contenuto.

I prodotti chimici devono essere accompagnati obbligatoriamente all'atto dell'acquisto, da informazioni necessarie al fine di tutelare la salute e la sicurezza durante il lavoro contenute nella **scheda di dati di sicurezza**; essa comprende le seguenti voci:

1. elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa;
2. composizione/informazione sui componenti della formulazione;
3. indicazione dei pericoli;
4. misure di pronto soccorso;
5. misure antincendio;
6. misure in caso di fuoriuscita accidentale;
7. manipolazione e stoccaggio;
8. controllo dell'esposizione/protezione individuale;
9. proprietà chimico - fisiche;
10. stabilità e reattività;
11. informazioni tossicologiche;
12. informazioni ecologiche;
13. considerazioni sullo smaltimento;
14. informazioni sul trasporto;
15. informazioni sulla regolamentazione;
16. altre informazioni.

Le schede di sicurezza devono essere fornite all'utilizzatore, che ne deve prendere visione ed assumere i comportamenti conseguenti.

IL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A CANCEROGENI E MUTAGENI

Cos'è

La definizione di agente cancerogeno o mutageno è fornita dall'art. 234 del D. Lgs. 81/08:

- a) agente cancerogeno:
 - 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
 - 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
 - 3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII;

- b) agente mutageno:
 - 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
 - 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;
- c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.

Gli agenti cancerogeni e mutageni si possono presentare nei luoghi di lavoro come materie prime, sostanze emesse durante i processi lavorativi, sostanze preparati e processi.

Particolare attenzione andrà posta alle schede di sicurezza, quando queste riportano le frasi di rischio seguenti:

- R45 Può provocare il cancro
- R46 Può provocare alterazioni ereditarie
- R49 Può provocare il cancro per inalazione

Un altro strumento per la classificazione di cancerogenicità/mutagenicità è l'appartenenza della sostanza ad elenchi prodotti da varie agenzie nazionali od internazionali (IARC, ACGIH, NIOSH, MAK, ecc.).

Chi è esposto

I lavoratori esposti a polveri di legno, quelli esposti a catrami o a certi tipi di coloranti.

CONSIGLI DI PRUDENZA “S”

- S 1 Conservare sotto chiave
- S 2 Conservare fuori della portata del bambini
- S 3 Conservare in luogo fresco
- S 4 Conservare lontano da locali di abitazione
- S 5 Conservare sotto (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante)
- S 6 Conservare sotto (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante)
- S 7 Conservare il recipiente ben chiuso
- S 8 Conservare al riparo dall'umidità
- S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato
- S 12 Non chiudere ermeticamente il recipiente
- S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
- S 14 Conservare lontano da (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore)
- S 15 Conservare lontano dal calore
- S 18 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
- S 17 Tenere lontano da sostanze combustibili
- S 18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela
- S 20 Non mangiare ne' bere durante l'impiego
- S 21 Non fumare durante l'impiego
- S 22 Non respirare le polveri
- S 23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol/termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore
- S 24 Evitare il contatto con la pelle
- S 25 Evitare il contatto con gli occhi
- S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua consultare un medico
- S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
- S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante)
- S 29 Non gettare i residui nelle fognature
- S 30 Non versare acqua sul prodotto
- S 33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche
- S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
- S 36 Usate indumenti protettivi adatti
- S 37 Usare guanti adatti.
- S 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.
- S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia.
- S 40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ... (da precisare da parte del produttore).
- S 41 In caso di incendio c/o esplosione non respirare i fumi.
- S 42 Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore.
- S 43 In caso di incendio usare .. (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua".
- S 44 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli etichetta).
- S 46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
- S 47 Conservare a temperatura non superiore a .. gradi centigradi C (da precisare da parte del fabbricante).
- S 48 Mantenere umido con ... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante).
- S 49 Conservare soltanto nel recipiente originale.
- S 50 Non mescolare con (da specificare da parte del fabbricante).
- S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.
- S 52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.
- S 53 Evitare l'esposizione-procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.
- S 56 Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzato.
- S 57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
- S 59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.
- S 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
- S 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle Istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.
- S 62 Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
- S 63 In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato della zona contaminata e mantenerlo a riposo.
- S 64 In caso di ingestione sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente).

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Definizione

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Non sono dispositivi di protezione individuale gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore nonché le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio.

Obbligo di uso

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Requisiti e categorie dei DPI

I DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.L.vo 475/92 e devono inoltre:

- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
- in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

I DPI sono suddivisi in tre categorie:

- Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.
- Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
- Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente (ad es. gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; ecc.).

Obblighi dei lavoratori

I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro (l'addestramento è obbligatorio per gli utilizzatori di DPI di terza categoria e otoprotettori).

I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato, hanno cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche di propria iniziativa. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Marcatura CE ed istruzioni

Su ogni DPI deve essere direttamente apposta presente la marcatura CE in modo visibile, leggibile ed indelebile o, se ciò non risulta possibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull'imballaggio.

Tutti i DPI sono accompagnati da istruzioni e avvertenze, più o meno approfondite in funzione della categoria del DPI (tali prescrizioni devono essere in lingua italiana).

RISCHIO CONNESSO ALL'USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Di cosa si tratta

Negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva informatizzazione dei processi di lavoro.

Ciò ha generato preoccupazioni negli utilizzatori sui possibili effetti sulla salute.

La normativa detta norme che si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali e fornisce le seguenti definizioni:

- **lavoratore:** il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali
- **videoterminale:** uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.
- **posto di lavoro:** l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante.

Chi è esposto

Sono esposti i lavoratori di cui alla definizione del paragrafo precedente.

Quali danni

Gli studi e le indagini epidemiologiche sinora svolte portano ad escludere, per i videoterminali, rischi specifici derivanti da radiazioni, ionizzanti e non ionizzanti, sia a carico del lavoratore che della prole. In particolare, nei posti di lavoro con videoterminale le radiazioni ionizzanti si mantengono a livelli rilevabili nei comuni ambienti di vita e di lavoro. Per quanto si riferisce ai campi elettromagnetici, la presenza della marcatura **CE** sul videoterminale comporta che tali campi siano mantenuti al di sotto dei limiti raccomandati e riscontrabili nei comuni ambienti di vita ove sono utilizzate apparecchiature elettriche e televisive.

Il lavoro al videoterminale può causare l'insorgere di disturbi muscolo scheletrici, di affaticamento visivo e di fatica mentale.

Disturbi muscolo scheletrici: sono la conseguenza della degenerazione dei dischi della colonna vertebrale, dell'affaticamento muscolare o dell'infiammazione delle strutture tendinee quali un senso di fastidio, pesantezza, intorpidimento, rigidità e dolore al collo, schiena, spalle, braccia, mani.

Problemi visivi: in situazioni di sovraccarico dell'apparato visivo, può insorgere la cosiddetta sindrome da fatica visiva (astenopia), costituita da un complesso di disturbi reversibili quali bruciore, lacrimazione, secchezza, senso di corpo estraneo, ammiccamento frequente, fastidio alla luce, pesantezza, visione annebbiata, visione sdoppiata, stanchezza alla lettura.

Lo stress: viene a determinarsi quando le capacità di una persona non sono adeguate rispetto al tipo e al livello delle richieste lavorative (intese anche come rapporto uomo – macchina, complessità e carico del lavoro, fattori ambientali ecc.). I disturbi che ne derivano sono del tipo psicosomatico (mal di testa, irritabilità stanchezza, insonnia, ansia, depressione ecc.). Da tener presente che il tipo di reazione ad una data situazione dipende anche dalla personalità del soggetto (lo stesso tipo di lavoro può risultare soddisfacente, monotono o complesso a seconda delle personalità).

Come si previene

Il rischio si previene con una corretta progettazione ergonomica del posto di lavoro, che tenga conto degli arredi (sedia, scrivania, tende, poggiapiedi, ecc.), dei colori, della illuminazione naturale ed artificiale (al fine di evitare riflessi, abbagliamenti, eccessivi contrasti).

Per la prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici occorre:

- assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben appoggiati al pavimento e schiena appoggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale;
- posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un poco più in basso dell'orizzonte che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a 50 – 70 cm;
- disporre la tastiera davanti allo schermo, salvo che il VDT non sia utilizzato in maniera saltuaria, e il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili;

- evitare irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati al piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle;
- evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso che ciò fosse inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori).

Per la prevenzione dei disturbi visivi occorre:

- illuminare correttamente il posto di lavoro, anche regolando tende e veneziane;
- orientare ed inclinare lo schermo per eliminare, per quanto possibile, riflessi sulla sua superficie;
- distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre l'affaticamento visivo;
- effettuare le pause previste. A tale scopo si ricorda che il lavoratore addetto al videoterminale (come definito al primo paragrafo del presente capitolo), qualora svolga la sua attività per almeno 4 ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Qualora non sia altrimenti definito dalla contrattazione collettiva anche aziendale, il lavoratore ha diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al VDT.

Sorveglianza sanitaria

I lavoratori addetti al videoterminale (come definiti al primo paragrafo del presente capitolo) sono sottoposti a visita medica preventiva e periodica da parte del Medico Competente, per l'espressione dell'idoneità alla mansione, secondo protocolli sanitari la cui frequenza è definita dalla norma e dal medico stesso.

IL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A RUMORE

Cos'è

Il rischio rumore deriva dagli effetti dannosi generati dall'esposizione a onde di pressione sonora che superino i valori previsti dalle norme (valori di azione e valore limite).

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

	Livello di esposizione giornaliera L_{EX}	Pressione acustica di picco $L_{picco,C}$
Valori Limite di Esposizione	87 dB(A)	200 Pa = 140 dB(C)
Valori Superiori di Azione	85 dB(A)	140 Pa = 137 dB(C)
Valori Inferiori di Azione	80 dB(A)	112 Pa = 135 dB(C)

Chi è esposto

Sono potenzialmente esposti i lavoratori che utilizzano attrezzature o impianti rumorosi.

Possono essere esposti in particolare i lavoratori dei servizi tecnici (muratori, falegnami, meccanici, addetti al verde pubblico, cantonieri, elettricisti, ecc.), .

Quali conseguenze per la salute

L'esposizione a rumori di elevata intensità (a livelli di energia acustica superiori ai valori di azione) e per lungo periodo di tempo provoca una serie di alterazioni a carico delle strutture neurosensoriali dell'orecchio interno e la conseguenza può essere l'ipoacusia, cioè la diminuzione (fino alla perdita) della capacità uditiva.

Il rumore può agire anche su altri organi e apparati (apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri) mediante l'attivazione o inibizione di sistemi neuroregolatori centrali e periferici.

Dove lo troviamo

- ❑ Nei lavori meccanici e di falegnameria, durante l'uso di attrezzature fisse o portatili
- ❑ Durante l'utilizzo di attrezzi per la manutenzione del verde pubblico
- ❑ Utilizzo di martelli demolitori, trapani a percussione, ecc.,
- ❑ Utilizzo di macchine operatrici (rulli, pale meccaniche, bob cat, ecc.)
- ❑ Altri casi in funzione della specifica valutazione del rischio

Come si previene

Il primo passaggio è la valutazione del rischio, che può avvenire sulla base della conoscenza della rumorosità indotta dalle attrezzature (ad es. dati del fornitore, dati di letteratura, banche dati) o da misure eseguite con idonea strumentazione, dalla conoscenza del tipo e durata dell'esposizione

In funzione degli esiti della valutazione, a seconda di dove si collocano i livelli di esposizione rispetto ai valori limite, si dovrà:

- ❑ Adottare metodi e attrezzature di lavoro meno rumorosi (se possibile)
- ❑ Progettare posti di lavoro adeguati
- ❑ Informare i lavoratori esposti sui rischi dovuti a esposizione a rumore
- ❑ Formare i lavoratori esposti sulle corrette procedure per la riduzione del rischio
- ❑ Misure tecniche di contenimento del rumore trasmesso (schermature e isolamento)
- ❑ Effettuare manutenzione regolare e periodica alle attrezzature di lavoro
- ❑ Adeguata organizzazione del lavoro
- ❑ Adottare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI-u) quali cuffie tappi auricolari, archetti
- ❑ Effettuare i controlli sanitari preventivi e periodici da parte del medico competente

IL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

Cos'è

Le vibrazioni sono causate sia da strumenti vibranti manuali (in genere a frequenza elevata, ed interessanti il segmento mano-braccio-spalla) che da macchine operatrici (in genere a bassa frequenza, ed interessanti il corpo intero).

I valori limite di esposizione e i valori di azione, rispettivamente al sistema mano-braccio e corpo intero in relazione al livello di esposizione giornaliera a vibrazioni, sono fissati a:

	Vibrazioni trasmesse al Sistema Mano-braccio (HAV)	Vibrazioni trasmesse al Corpo intero (WBV)
Valori Limite (8 ore)	5,0 m/s²	1,0 m/s²
Valori di Azione (8 ore)	2,5 m/s²	0,5 m/s²

Chi è esposto

Sono potenzialmente esposti i lavoratori che utilizzano attrezzature o macchine vibranti.

Per quanto riguarda il sistema mano-braccio, possono essere esposti in particolare i lavoratori dei servizi tecnici (ad es. falegnami, meccanici, idraulici, elettricista, ecc.).

Per quanto riguarda il corpo intero, possono essere esposti gli operatori sulle macchine operatrici ed in genere i lavoratori la cui attività prevede spostamenti in auto durante l'orario di lavoro.

Quali conseguenze per la salute

Per quanto riguarda il sistema mano-braccio, l'esposizione a vibrazioni di elevata intensità (a livelli di energia superiori ai valori di azione) e per lungo periodo di tempo può provocare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari. Ci sono concause o fattori scatenanti quali: il freddo, postura e contratture muscolari, peso e forma dello strumento.

Per quanto riguarda il corpo intero, l'esposizione può comportare lombalgie e traumi del rachide.

Dove lo troviamo

- ❑ Nei lavori meccanici e di falegnameria, durante l'uso di attrezzature fisse o portatili
- ❑ Durante l'utilizzo di attrezzi per la manutenzione del verde pubblico
- ❑ Utilizzo di martelli demolitori, trapani a percussione, ecc.
- ❑ Utilizzo di macchine operatrici (rulli, pale meccaniche, bob cat, ecc.)
- ❑ Altri casi in funzione della specifica valutazione del rischio

Come si previene

Il primo passaggio è la valutazione del rischio, che può avvenire sulla base della conoscenza delle vibrazioni indotta dalle attrezzature (ad es. dati del fornitore, dati di letteratura, banche dati) o da misure eseguite con idonea strumentazione, dalla conoscenza del tipo e durata dell'esposizione.

In funzione degli esiti della valutazione, a seconda di dove si collocano i livelli di esposizione rispetto ai valori limite, le possibili misure di prevenzione da adottare vanno dalla scelta di strumenti meno pesanti e con minor frequenza di colpi, all'adozione di sedili ergonomici, alla riduzione del tempo di esposizione avvicinando le lavorazioni fra i vari lavoratori esposti, pertanto si dovrà:

- ❑ Modificare, se possibile, i metodi di lavoro e la tecnologia impiegata (remotizzazione, sistemi di lavoro ergonomici che riducano la forza di prensione o spinta da applicare all'utensile, acquisto di nuove attrezzature al minimo livello di rischio ad es. utensili/macchinari con impugnatura disaccoppiata dall'attrezzo, mezzi con sedili ad elevata attenuazione)
- ❑ Adeguata organizzazione del lavoro (adozione di cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a periodi "di riposo", adottare procedure per la limitazione dei tempi di esposizione)
- ❑ Effettuare manutenzione regolare e periodica alle attrezzature di lavoro
- ❑ Impiegare idonei DPI (es. guanti antivibranti)
- ❑ Informare i lavoratori esposti sui rischi dovuti a esposizione a vibrazioni
- ❑ Formare i lavoratori esposti sulle corrette procedure per la riduzione del rischio (modalità di prensione e impugnatura utensili, impiego di DPI, corrette procedure di lavoro, ecc.)
- ❑ Effettuare i controlli sanitari preventivi e periodici da parte del Medico Competente

IL RISCHIO STRESS LAVORO – CORRELATO

Cos'è

Lo stress è la normale risposta dell'individuo alle pressioni esercitate dall'ambiente (esterno o interno, fisico o psichico). L'individuo in risposta allo stress mette in atto un meccanismo di adattamento come reazione di compensazione agli eventi stressanti. Questo adattamento può avere forme diverse e si manifesta in base alla risposta individuale allo stress.

Quando le situazioni stressanti si prolungano oltre il limite individualmente tollerato, si crea una sorta di rottura dell'equilibrio psico-fisico, nonostante l'adattamento iniziale, responsabile dell'esaurimento delle risorse dell'individuo e dell'avvio di una potenziale malattia fisica o psichica.

Lo stress dovuto al lavoro può essere definito come un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore. Lo stress connesso al lavoro può influenzare negativamente le condizioni di salute del lavoratore (National Institute for Occupational Safety and Health - USA).

L'Accordo Comunitario del 08/10/04, siglato tra le rappresentanze europee dei lavoratori e dei datori di lavoro (pubblici e privati, industriali, delle piccole e medie imprese e dell'artigianato), stabilisce che lo stress è uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali conseguente al fatto che le persone non si sentono in grado o non sono messe in condizioni di superare il divario percepito o reale tra le prestazioni richieste e le risorse disponibili.

Chi è esposto

L'impatto degli eventi stressanti lavorativi e la risposta personale dipendono notevolmente da come il lavoratore percepisce i fattori di stress. Importanti ricerche condotte ormai più di 50 anni fa hanno evidenziato un rapporto tra la personalità dell'individuo e la tolleranza allo stress.

Le caratteristiche del lavoro che in letteratura sono più facilmente associate con lo stato di stress risultano essere:

- ❑ carico di lavoro (eccessivo o ridotto);
- ❑ orario di lavoro (part-time o tempo pieno, lavoro a turni);
- ❑ mancanza di tempo per svolgere un compito (lavorare frettolosamente e in modo poco preciso);
- ❑ scarsa varietà e monotonia delle attività lavorative (mansioni stereotipate);
- ❑ lavorare in situazioni ambientali poco soddisfacenti (spazi ristretti, rumorosità, frequenti interruzioni);
- ❑ conflitti con i colleghi o con i superiori (mancanza di comunicazione, mancanza di accordo e/o condivisione sulle procedure lavorative, ambiguità o conflitti dei ruoli);
- ❑ scarsa autonomia decisionale o presenza di eccessive responsabilità;
- ❑ insoddisfazione lavorativa e mancanza di realizzazione personale;
- ❑ incertezza lavorativa o di possibilità di avanzamento professionale.

Quali danni

Lo stress non è una malattia, ma una esposizione prolungata allo stress può causare problemi di salute e ridurre l'efficienza sul lavoro.

La persona può presentare difficoltà di concentrazione, perdita di memoria, confusione mentale, emicrania, dolori muscolari, vertigini, tremori, disturbi digestivi e dell'appetito (diarrea, crampi allo stomaco, disordini alimentari), dermatosi, difficoltà ad esprimersi, iperattività, disturbi del sonno (insonnia), disturbi respiratori e cardiovascolari, calo delle difese immunitarie, alterazione e disturbi dell'umore (sbalzi d'umore, sentimenti di disperazione, melanconia e depressione),

irritabilità, attacchi di ansia e di panico. La persona può iniziare a fare uso e/o abuso di fumo, di alcool e di droghe.

La gravità della sintomatologia varia in relazione alla personalità dell'individuo, alla tolleranza dell'individuo allo stress e al tempo di esposizione agli eventi stressanti.

Se la situazione di stress è persistente o troppo prolungata la persona va incontro ad una condizione di stress cronico nella quale si possono verificare serie conseguenze per la salute psicofisica dell'individuo.

Lo stress cronico causa facile affaticamento e frequente insorgenza di malattie, caduta di capelli, acne, variazioni ormonali, irregolarità mestruale, tachicardia, dolore al petto, ipertensione, eccessiva sudorazione, infarto, asma, iperventilazione, colon irritabile, diminuzione del desiderio sessuale, disturbi dell'umore e disturbi d'ansia.

Le presenza di fattori di stress in ambito occupazionale si possono inoltre manifestare nel lavoro con: alto assenteismo, elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali, lamentele frequenti da parte dei lavoratori e dei loro utenti.

Come si previene

La gestione dello stress e le misure di prevenzione o riduzione dei rischi legati alla percezione di stress lavoro-correlato possono comprendere diverse tipologie d'intervento: collettive, gruppali o individuali.

Le forme di prevenzione collettive o di gruppo fanno riferimento alla sensibilizzazione e formazione agli operatori al fine di migliorare la propria consapevolezza sulla tematica dello stress e dello stress lavoro-correlato, permettendo agli operatori l'individuazione delle possibili cause e lo sviluppo di abilità e/o risorse funzionali per fronteggiarlo in modo positivo.

Inoltre possono essere introdotti degli indicatori per valutare i fattori di stress lavoro-correlato come parte di una concreta politica aziendale sullo stress che preveda sia misure preventive che di risposta.

Una volta posti in atto, i provvedimenti anti-stress dovrebbero essere regolarmente monitorati per accertarne l'efficacia e verificarne l'appropriatezza.

ALCOOL E LAVORO

La **Legge Quadro n. 125 del 30/3/2001** stabilisce all'art. 15 (*Disposizioni per la sicurezza sul lavoro*) che:

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

e fissa sanzioni per gli inadempienti al comma 4 dello stesso articolo.

Con il "Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.(Repertorio atti n. 2540). (GU n. 75 del 30-3-2006)" sono state stabilite le attività lavorative in cui è vietata la somministrazione e il consumo di alcol durante l'orario di lavoro, tra esse vi sono:

- 1) attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

COMUNE DI CESENA

Opuscolo informativo sui rischi lavorativi

a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);

.....

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

6) attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attivita' di guardia particolare e giurata;

8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto:

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

.....

p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

.....

10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza.